

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino-sezione 1° civile

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA

N° 7137/09

Fasc. N° 16123/04

Cron. N° 4304/09

Rep. N° 12920

nella causa civile iscritta in primo grado al n.16123 R.G. 2004, promossa da Ottavio Battista Pietro Allasio; Maurilio Borello; Domenico Bertasso; Giovanni Mantelli; Lorenzo Marocco; Bianca Piazza quale erede di Franco Siccardi; Ersilia Maria Goffi e Elsa Oddenino quali eredi di Rinaldo Oddenino; Anna Maria Panicco, Riccardo Carnino, Lorenzo Carnino quali eredi di Elisio Carnino; Crescente Enzo Bertino; Vittoria Bonu', Bruno Fino, Donatella Fino quali eredi di Franco Fino, in Torino elettivamente domiciliati in c.so V. Emanuele II n.194 presso lo studio dell'avv. L. Procacci che li rappresenta e difende in forza di deleghe di cui all'atto di riassunzione ed alle comparse di intervento in prosecuzione del giudizio

ATTÒRI

contro

Repubblica Federale di Germania, in persona dell'ambasciatore pro tempore, in Torino elettivamente domiciliata in c.so V. Emanuele II n.68 presso lo studio dell'avv. M. E. Appiano e



20 OTT 2009

IL CANCELLIERE

rappresentata e difesa dagli avv. A. Accolti Gil e A. Dossena
per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

e contro

OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, in
persona del legale rappresentante Capo Missione in Italia, in
Torino elettivamente domiciliata in via Boucheron n.18 presso
lo studio dell'avv. F. Ferraris e rappresentata e difesa
dall'avv. L. Arnaboldi del foro di Roma per delega a margine
della comparsa di costituzione risposta

CONVENUTA

e contro

Daimlerchrysler AG , in persona del legale rappresentante, con
sede di Stoccarda (Germania) , in Torino elettivamente
domiciliata in via Alfieri n.19 presso lo studio degli avv. C.
Martinetti e P. Lombardi che la rappresentano e difendono con
l'avv. F. Bortolotti in forza di delega in calce alla
comparsa di costituzione risposta

CONVENUTA

e contro

Fondazione Memoria Responsabilità e Futuro, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, con sede in Berlino
(Germania) , D. 10969, Markgrafenstr. 12-14, D

CONVENUTA CONTUMACE



Handwritten signature of the legal representative, possibly reading "G. BIZZI".

e contro

presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa
ex lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliata
in Torino, c.so Stati uniti n.45

Parte ammessa alla prenotazione a debito:

TERZA CHIAMATA

e

Felice Banchio; Vincenza Castiglione, Francesco Barraco, e
Anna Maria Barraco quali eredi di Ignazio Barraco; Antonio
Bavaro; Massimo Benedetto, Francesco Benedetto, Carmelina
Benedetto, Ninfa Benedetto, Giuseppe Benedetto, Antonio
Benedetto e Teresa Giuffrè quali eredi di Michele Benedetto;
Natale Benente; Elena Gaudenzi e Nerio Bortolotti quali eredi
di Francesco Bortolotti; Maria Pace Pozzan, Luca Boscato e
Ernesto Boscato quali eredi di Giuseppe Boscato; Caterina
Forlano quale erede di Aldo Buffa; Giuseppina Cabras e
Iolanda Cabras quali eredi di Giovanni Cabras; Giuseppe Caffo;
Raoul Caprioli; Calogero Cirlincione; Pietro Conca; Nicola
Conenna; Francesco Cravero; Elvira Tomazic, Eda Dellacà
Canslero, e Roberto Dellacà Canslero eredi di Francesco
Dellacà Canslero; Renato De Riz; Ivano Giovanni Drago e
Alessandra Drago quali eredi di Terenzio Drago; Giovanni
Fioracci; Orazio Garetto; Giuseppe Garzino e Marisa Garzino
quali eredi di Giovanni Garzino; Massimo Giaì Via; Luigina



Gradin e Amabile Panfilio quali eredi di Angelo Gradin; Luigia Krstan; Manco Gaetano; Gherardo Marchi; Maria Merello, Anna Merello e Teresa Merello quali eredi di Mario Giacomo Merello; Antonio Migliaccio; Maria Iolanda Perino e Piero Enrico Milone quali eredi di Ignazio Milone; Natalina Tassara e Maria Rosa Oneto quali eredi di Emanuele Oneto; Bruno Pavan; Ambrogio Pedrini; Bonifacio Ravasio; Filippo Seminara; Rosa Stolfi quale erede di Nicola Stolfi; Vincenzo Tirendi; Emilia Vigano', Marisa Vigano' e Silvana Vigano' quali eredi di Felice Antonio Vigano'; Lino Zadra; Pierina Zampar in proprio e quale erede di Pietro Zampar; Alvise Brengi; Mario Brosio; Antonio Cirulli; Giordano Bruno D'Ambrosio; Carlo Delfino; Eleonora De Paolis quale erede di Pasquale De Paolis; Gabriella Elleon quale erede di Guido Elleon; Angela Gambaudo e Maria Luisa Gallo quali eredi di Oreste Gallo; Domenico Virginio Giordana, Michele Angelo Vincenzo Giordana e Luciano Giordana quali eredi di Giuseppe Paolo Giordana; Nicola La Bianca, Orazio La Bianca e Rosa Maria La Bianca quali eredi di Michele La Bianca; Antonio Leone; Lodovico Miolli; Carlo Montegiove quale erede di Antonio Montegiove; Maria Rosa Moscardini quale erede di Lino Moscardini; Maria Angela Somià Pasqualon e Italo Somià Pasqualon quali eredi di Giacomo Somià Pasqualon; Patrizia Stevanato e Daniela Stevanato quali eredi di Giuseppe Stevanato; Emilia Angela Pagliano, Giovanni Giusto



Airola in qualità di eredi di Giuseppe Airola; Gioacchino Altamura; Carlo Anselmino; Francesco Avvenengo Ducca; Rina Rita Bianchi e Bruno Enrico Bellomo quali eredi di Mario Bellomo; Margherita Osella, Irma Bosco, Daniela Bosco e Roberto Bosco quali eredi di Giovanni Bosco; Angelo Budassi; Laura Carossa, Sergio Caramellino e Tiziana Caramellino quali eredi di Oreste Caramellino; Giuseppe Cavaglià; Livio Cella; Nicolo' Conticelli; Gianni Bennati, Calogera Toscano, Salvatore Costa, Pasquale Costa e Catena Costa quali eredi di Vincenzo Costa; Mario Croce; Maria Cagnetta, Annalisa D'Agostino e Claudio D'Agostino quali eredi di Gaetano D'Agostino; Renzo Dall'Aglio; Carlo D'Orazi, Giuseppina D'Orazi, Iole D'Orazi e Morena D'Orazi quali eredi di Tommaso D'Orazi; Ottavio De Girardi; Vincenzo Di Iuilio; Agostino Filoni; Guerrino Forti; Josè Miguel Genna, Angela Elena Genna, e Paulina Ester Genna quali eredi di Michele Genna; Giuseppe Guerriero, quale erede di Sebastiano Guerriero; Antonietta Marfuggi, Paolo Marfuggi e Beniamino Marfuggi quali eredi di Luigi Marfuggi; Pierina Miserocchi, Mafalda Miserocchi, Evelina Miserocchi, Gianluca Miserocchi e Romeo Miserocchi quali eredi di Romeo Miserocchi; Domenico Oliva, Antonio Oliva, Riccardo Oliva, Nicolina Oliva, Gennaro Oliva e Rita Oliva in proprio e quale tutrice di Rosa Oliva, quali eredi di Cesario Oliva; Francesca Chirico, Rocco Romeo e Carmela Romeo



quali eredi di Carmine Romeo; Giuseppe Sanzullo; Giovanni Tenace; Vincenzo Tosto; Lidia Belloni, Verena Belloni e Adriana Belloni quali eredi di Giorgio Belloni; Maria Silvana Corio quale erede di Rinaldo Corio; Leonardo Franco, Pietro Franco e Sergio Franco quali eredi di Giovanni Franco; Michele Ampolo; Eligio Azzan e Rosa Azzan quali eredi di Cesare Azzan; Davide Baldi; Antonio Bari; Ermina Zoppi quale erede di Pierino Bianchi; Giovanni Bianco, quale erede di Renato Bianco; Mario Botteselle quale erede di Enzo Botteselle; Francesca Saia quale erede di Domenico Caruso; Eginio Cinti; Chiaffredo Dao; Marco De Giorgi, Marina Besozzi, e Sergio De Giorgi quali eredi di Giovanni De Giorgi; Luciana Del Viva e Enrico Del Viva quali eredi di Fortunato Del Viva; Carmelo Di Bella quale erede di Nunzio Di Bella; Alda Graffigna e Sonia Dondoli quali eredi di Valzon Dondoli; Giorgina Brandi quale erede di Eugenio Gori; Giuseppe Gosso; Maria Salonia, Angela Grillo e Maria Elisa Grillo quali eredi di Stefano Grillo; Leonardo Franco, Sergio Franco e Pietro Franco quali eredi di Pietro Guatterri; Cinzia Lombardi e Serenella Lombardi quali eredi di Egidio Lombardi; Giovanni Mancuso; Natale Manina; Daniela Marini quale erede di Dino Marini; Carmela Romano quale erede di Elia Mellone; Enrichetta Bertoni quale erede di Angelo Micheli; Natalino Natale; Tammaro Noviello; Francesco Pascarella; Alfredo Ruosi e Luisa



Cavicchioli quali eredi di Lelio Ruosi; Concetto Spadaro; Filippa Mjlia e Catena Toscano quali eredi di Filippo Toscano; Carminantonio Troncone, Angelo Troncone, Giovanni Troncone, Achille Argentino, Maria Rosaria Argentino, Michela Argentino e Marco Argentino quali eredi di Francesco Antonio Troncone, tutti elettivamente domiciliati in c.so V. Emanuele II n.194 presso lo studio dell'avv. L. Procacci che li rappresenta e difende in forza di deleghe di cui agli atti di intervento.

TERZI INTERVENUTI

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI PER GLI ATTORI: Dichiarare ai sensi dell'art.1453 c.c. la risoluzione per inadempimento di ogni accordo intercorso con la Fondazione Memoria Responsabilità e Futuro e lo IOM; condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, in solido o in via alternativa, ai sensi degli art.2041, 2042 2043, 2055, 2059 c.c. e dell'art.2, II, dell'accordo italo-tedesco di Bonn del 2.6.1961 reso esecutivo con DPR 14.4.1962 n.1263 al pagamento dell'indennizzo dovuto ai ricorrenti in riassunzione per lo sfruttamento del lavoro prestato dagli stessi o dai loro danti causa in disumane condizioni di schiavitù in un campo di sterminio nazista KZ nonché al risarcimento dei danni tutti

subiti dai ricorrenti e dai loro danti causa iure proprio e iure hereditatis, ivi compresi quelli non patrimoniali, biologici, psichici, morali ed esistenziali, il tutto nella misura accertata, anche in via equitativa, in una misura non inferiore ad euro 1.000.000,00 in favore di ciascun avente diritto oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese.

CONCLUSIONI PER I TERZI INTERVENUTI: Condannarsi la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, in solido o in via alternativa, ai sensi degli art.2041, 2042, 2043, 2055, 2059 c.c. e dell'art.2, II, dell'accordo italo-tedesco di Bonn del 2.6.1961, reso esecutivo con DPR 14.4.1962 n.1263, al pagamento dell'indennizzo dovuto agli intervenuti per lo sfruttamento del lavoro prestato dagli stessi o dai loro danti causa in disumane condizioni di schiavitù in un lager nazista e/o di sterminio KZ, nonché al risarcimento dei danni tutti subiti dagli intervenuti e dai loro danti causa, in proprio e iure hereditatis, ivi compresi quelli non patrimoniali, biologici, psichici, morali ed esistenziali, nella misura accertata in corso di causa, anche in via equitativa, in una misura non inferiore ad euro 1.000.000,00 in favore di ciascun avente diritto; con vittoria di spese.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA: In relazione agli attori principali , al sig.
Bertino Crescente e a tutti i terzi intervenuti; in via
gradatamente subordinata: dichiarare, per il principio vigente
nel diritto internazionale pubblico dell'immunità ristretta,
la carenza di giurisdizione; ai sensi del trattato di pace
del 1947 e dell'art.2 dell'accordo italo-tedesco di Bonn del
2.6.1961 , dichiarare il difetto di giurisdizione o
l'improcedibilità/inammissibilità della domanda; dichiarare la
nullità della citazione ex art.164, 4°c., c.p.c.; la carenza
di legittimazione attiva degli attori principali che non hanno
provato tale loro qualità rispetto ai fatti; dichiarare
prescritto il diritto azionato in base al diritto tedesco o a
quello italiano; respingere la domanda; condannare la
Repubblica Italiana alla manleva.

In particolare, in relazione ai terzi intervenuti con atti
depositati il 23.2.09; in via gradatamente subordinata:
dichiarare l'inammissibilità e la tardività degli atti di
intervento; dichiarare la propria incompetenza territoriale,
non sussistendo alcuno dei criteri previsti dagli art.18,19 e
20 c.p.c., a favore dei tribunali indicati nel foglio di
precisazione delle conclusioni parte integrante del verbale
d'udienza; dichiarare la nullità della citazione ex art.163
n.4 c.p.c. per i soggetti per i quali non è stato indicato il

luogo di cattura; dichiarare la carenza di giurisdizione, anche per l'assenza dei criteri fissati dalla L.n.218/95; ai sensi del combinato disposto del tratto di pace del 1947 e dell'art. 2 dell'accordo italo-tedesco di Bonn del 2.6.1961 ovvero anche ai sensi dell'accordo nella medesima data ratificato con L.404/63 dichiarare il difetto di giurisdizione o l'improcedibilità/inammissibilità della domanda; per tutti i soggetti che hanno stipulato accordi con la Fondazione Memoria e Futuro dichiararsi che nulla è dovuto; con vittoria di spese.

CONCLUSIONI PER LA O.I.M.: Dichiarare la propria carenza di giurisdizione; in subordine, dichiarare inammissibile la domanda e comunque rigettarla; dichiarare irrituali gli interventi degli eredi Siccardi, Fino e Carnino e altri concludenti contro la OIM e comunque dichiarare inammissibili e rigettare le domande; Spese rifuse.

CONCLUSIONI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Respingere la domanda di manleva; dichiarare inammissibili o respingersi le domande direttamente avanzate dagli attori e dagli intervenuti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Spese come per legge.

CONCLUSIONI PER LA DAIMLERCHRYSLER: Dichiarare il difetto di giurisdizione e l'estinzione del processo nei confronti della concludente; con rinuncia alla domanda in punto spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DELLA R.F.G.

La Suprema Corte a Sezioni Unite, a seguito di ricorsi per regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art.41 c.p.c. proposti nel corso del presente giudizio dalla Repubblica Federale di Germania e dalla Daimlerchrysler AG, ha emesso ordinanza in data 29.5.08, ai sensi dell'art.382 c.p.c., con cui "dichiara la giurisdizione del Giudice italiano in ordine alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della R.F.G. ed il difetto di tale giurisdizione rispetto alla parallela domanda di indennizzo nei confronti della Daimlerchrysler."

A seguito di tali statuizioni, di conseguenza, e nei riguardi delle originarie parti del presente giudizio, nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza di regolamento di competenza della Suprema Corte (a seguito della riassunzione della causa ex art.367 , 2°c., c.p.c., numerosi terzi sono intervenuti in giudizio, le cui posizioni saranno vagliate nel prosieguo), la giurisdizione del giudice italiano nei riguardi della R.F.G. (per violazione dello "ius cogens", principio prevalente su quello consuetudinario internazionale dell'immunità ristretta di cui godono gli Stati per gli atti posti in essere "iure imperii") resta fissata definitivamente in relazione alla domanda di risarcimento danni causati dalla deportazione e dall'assoggettamento al lavoro forzato, così'

come definitivamente esclusa è la giurisdizione relativa alla Daimlerchrysler AG riguardo alla domanda di arricchimento senza causa per sfruttamento di lavoro coatto (Cass. Sez. Un.2003 n.10840).

2. GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DELLA OIM

Dev'essere dichiarata l'inammissibilità della domanda (di risoluzione per inadempimento degli accordi intercorsi riguardanti le domande di indennizzo degli ex internati avanzate in forza di normativa tedesca), per difetto di giurisdizione del giudice italiano, proposta dagli attori nei confronti della OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (questione estranea al regolamento di giurisdizione proposto dinanzi alla Suprema Corte).

Con atto dei governi membri del 19.10.1953, entrato in vigore il 30.11.1954, venne istituito il Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee, organizzazione intergovernativa con responsabilità internazionali. Tale denominazione dell'organizzazione venne mutata, con risoluzione del 20.5.1987 adottata a Ginevra nella quinta sessione del Consiglio del Comitato stesso, mediante emendamento dell'atto istitutivo, attraverso la costituzione della Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, specificamente finalizzata a "promuovere la cooperazione degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali, governative e non governative...". Con Legge

30.12.1989 n.449 la Repubblica Italiana ha dato esecuzione a tali disposizioni.

La OIM è, quindi, una organizzazione internazionale intergovernativa (interstatale) dotata di soggettività giuridica internazionale (giacchè ha la capacità di concludere accordi a livello internazionale) e, come tutte le organizzazioni internazionali statali o intergovernative, gode di immunità giurisdizionale (arg. ex Cass. Sez. Un.2005 n.20995).

Immunità che va affermata nel caso oggetto del presente giudizio, esistendo un effettivo rapporto di strumentalità tra l'attività svolta dalla OIM (che ha tenuto rapporti con gli internati, in forza della legislazione tedesca istitutiva della Fondazione, deputati a vagliare i presupposti per il pagamento di indennizzi) e i poteri istituzionali conferiti all'Organizzazione medesima (Cass. Sez. Un.2008 n.19600), potendosi escludere l'immunità dalla giurisdizione solo di fronte ad un agire "iure privatorum", e cioè del tutto al di fuori delle proprie funzioni e competenze ufficiali (Cass. Sez. Un.2008 n.27044).

Gli attori, del resto, hanno proposto contro la stessa una domanda di inadempimento contrattuale (e non di risarcimento per violazione dello "ius cogens").

3. GIURISDIZIONE SULLE DOMANDE DEI TERZI INTERVENUTI CATTURATI

IN ITALIA

Dev'essere affermata la giurisdizione del giudice italiano nei riguardi delle domande proposte dai terzi, catturati dalle truppe tedesche in territorio italiano, intervenuti in giudizio a seguito della riassunzione del processo successiva alla sentenza di regolamento di competenza delle Sezioni Unite. La loro posizione, infatti, è del tutto analoga a quella degli attori originari, relativamente ai quali la Suprema Corte ha statuito che il principio di diritto internazionale consuetudinario della immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile per gli atti dal medesimo compiuti "iure imperii" non può prevalere sulla norma di rango più elevato (principio anch'esso automaticamente recepito dal nostro ordinamento per effetto della norma di produzione di cui all'art.10 della Costituzione) rappresentata dal principio fondamentale ("ius cogens") del rispetto dei diritti inviolabili della persona, con la conseguenza che di fronte ad atti di gravità tale da configurarsi come "crimini contro l'umanità" deve ritenersi radicata la giurisdizione civile nei confronti dello Stato straniero. Il principio di portata generale per cui i crimini internazionali "minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della convivenza tra i popoli", infatti, dev'essere ormai considerato un principio dell'ordinamento

internazionale (Cass. Sez. Un.2008 n.14201).

La Suprema Corte, inoltre, ha statuito, appunto, che la giurisdizione civile del giudice italiano va dichiarata "anche in ragione del fatto che la condotta illecita si è verificata anche in Italia".

4. GIURISDIZIONE SULLE DOMANDE DEI TERZI INTERVENUTI CATTURATI ALL'ESTERO

Dev'essere affermata la giurisdizione del giudice italiano pure relativamente alle domande dei terzi intervenuti, seppur catturati all'estero e deportati in Germania, anche in assenza dei criteri di collegamento territoriale di cui al Regolamento CE n.44/2001 del 22.12.2000.

La Suprema Corte a Sezioni Unite, infatti, ha già statuito (proprio in un caso di deportazione presso aziende tedesche durante la seconda guerra mondiale finalizzata al lavoro forzato) che per i crimini internazionali "non si dubita che il principio di universalità della giurisdizione valga anche per i processi civili che traggono origine da tali reati" ed ha sottolineato come "si è posto in evidenza che i fatti sui quali si fonda la domanda si sono verificati anche in Italia. Ma è appena il caso di rilevare che, essendo essi qualificabili come crimini internazionali, la giurisdizione andrebbe comunque individuata secondo i principi della giurisdizione universale" (Cass. Sez. Un.2004 n.5044,



specificamente, in motivazione).

Né assume rilevanza determinante la circostanza che Corti interne estere abbiano negato che nel diritto internazionale vigente esista una norma perentoria che affermi il principio della giurisdizione universale civile per atti costituenti crimini contro l'umanità commessi, appunto, al di fuori dello Stato del foro (House of Lords, 14.6.2006, caso Jones, in Foro It., 2008, IV, 512).

Tale principio, infatti, è stato confermato dalla giurisprudenza successiva della cassazione, giacché le Sezioni Unite, con la suddetta ordinanza n.14201 del 2008 (pur non nominando espressamente il principio della giurisdizione universale) hanno statuito, in motivazione (sottolineatura del giudicante), che la giurisdizione italiana "va pertanto dichiarata - anche in ragione del fatto che la condotta illecita si è verificata anche in Italia".

Come spiega la piu' autorevole dottrina che ha commentato la sentenza (e che questo giudicante condivide) l'espressione "anche in ragione del fatto" sembra suggerire che l'immunità ristretta dalla R.F.G. debba negarsi (con relativa affermazione della giurisdizione del giudice italiano) anche quando il crimine sia stato commesso interamente all'estero.

Il principio, inoltre, è stato esplicitamente riconfermato.

La Suprema Corte, infatti, in una diversa (e negata)


A. SPINELLI
MAGGIORILEGGI

fattispecie di violazione del diritto umanitario, ricostruendo
"l'itinerario argomentativo" delle Sezioni Unite n.5044/04,
richiamando espressamente i passi di detta sentenza con i
quali, riguardo ai crimini internazionali, si riconosce "a
ciascuno Stato la facoltà di reprimerli , indipendentemente
dal luogo dove sono stati commessi, secondo i principi della
giurisdizione universale (e per la stessa ragione non si
dubita che il principio della universalità della giurisdizione
valga anche per i processi civili che traggono origine da tali
reati)", ha chiarito espressamente che i principi di cui alla
sentenza n.5044/04 "vanno in questa sede riaffermati" (Cass.
Sez. Un.2009 n.4461, specificamente, in motivazione).

I tre suddetti e successivi arresti delle Sezioni Unite
indicano inequivocabilmente quale sia l'interpretazione
nomofilattica della fattispecie, offerta dalla Corte di
Cassazione italiana, che deve utilizzare il giudice del
merito nella propria pronuncia.

5. COMPETENZA TERRITORIALE

Dev'essere dichiarata la competenza territoriale del giudice
adito rispetto a tutti i terzi intervenuti.

A seguito del deposito delle comparse di intervento volontario
intervenuto all'udienza del 16.12.08, la Repubblica Federale
di Germania, con successiva memoria del 7.1.09, eccepiva
l'incompetenza territoriale (riguardo ad una parte dei terzi

A handwritten signature in dark ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, there is a faint, circular stamp or seal, likely an official mark of the court or the signatory.

interventuti) giacchè la cattura ad opera delle truppe tedesche (in luoghi in parte non indicati) non sarebbe avvenuta "nella circoscrizione del tribunale adito" (ed indicava una parte dei tribunali che risulterebbero competenti).

A seguito delle note di chiarificazione (sui vari luoghi di cattura) depositate da parte attrice all'udienza del 20.1.09 e degli interventi dei terzi (ulteriori) effettuati con memorie in data 26.2.09, inoltre, la Repubblica Federale di Germania, con note depositate all'udienza del 25.3.09, chiedeva "che il giudice dichiari... la propria incompetenza territoriale, non sussistendo alcuno dei criteri previsti dagli art.18, 19 e 20 c.p.c., a favore dei tribunali sottoelencati per i seguenti soggetti" (seguiva elenco dei tribunali competenti).

Ai sensi del combinato disposto degli art.19 e 20 c.p.c., la competenza territoriale, oltre che al giudice del luogo ove ha sede la persona giuridica, spetta, per le cause relative ai diritti di obbligazione, anche al giudice "del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio".

La normativa in esame si applica a tutti i tipi di rapporti obbligatori qualunque ne sia la fonte, compreso il fatto illecito extracontrattuale (Cass.2002 n.8590) e riguarda tutte le tipologie di cause relative a diritti di obbligazione (Cass.2007 n.15110).



ora, in tali cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto ha l'onere di eccepire nella prima risposta, a pena di decadenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito con specifico riferimento a tutti e tre i criteri concorrenti di cui sopra (sede, luogo in cui è sorta l'obbligazione o deve eseguirsi) previsti dagli art.19 e 20 c.p.c. (Cass.2007 n.24277) restando, in difetto, la competenza territoriale radicata di fronte al giudice adito in base ai profili non contestati (Cass.2003 n.9192). E' cio' che accade nel caso oggetto del presente giudizio, ove il convenuto ha contestato la competenza territoriale in base al solo criterio del "locus commissi delicti" (località di cattura) e, di conseguenza, la competenza rimane radicata in relazione ai profili non specificamente contestati.

Si deve ribadire (a seguito dell'eccezione della R.F.G) come gli atti di intervento dei terzi non siano affetti da nullità ex art.164 c.p.c. per i motivi già indicati con ordinanza data all'udienza del 20.1.09 al cui contenuto si rinvia.

6. DOMANDA CONTRO LA FONDAZIONE

Entrando nel merito della controversia, dev'essere respinta la domanda contro la Fondazione Memoria Responsabilità e Futuro avente ad oggetto " ai sensi dell'art.1453 c.c. la risoluzione per inadempimento di ogni accordo intercorso".

La domanda in questione, relativamente alla quale sussiste la

giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art.5, 1°c.,
1. a) e 1. c) , Regolamento CE n.44/01, giacchè
l'obbligazione dedotta in giudizio dovrebbe essere eseguita
in Italia (come emerge dal doc.n.1 attore, modulo OIM),
presuppone l'esistenza di accordi negoziali tra le parti
attrici e la Fondazione, senza i quali, appunto, alcuna
risoluzione negoziale puo' essere statuita.

Tali accordi non risultano comprovati allo stato degli atti né
gli attori hanno dedotto alcuna prova idonea allo scopo.

Gli attori producono il "Modulo di domanda di indennizzo per
riduzione in schiavitù , lavoro forzato, danni alla salute o
morte di un figlio" , intestato all'OIM e la cui relativa
richiesta (di indennizzo) è rivolta alla stessa Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni; modulo sottoscritto solo
dagli attori (non dall'OIM né, tantomeno, dalla Fondazione).

Tali moduli, che rappresentano una domanda di indennizzo
(subordinato alle condizioni specifiche della legge tedesca) a
fronte del pagamento del quale i richiedenti rinunciano "a far
valere qualsiasi pretesa al di fuori della legge tedesca",
così come le successive lettere "di rigetto della domanda"
inviata agli interessati dallo stesso OIM che ha effettuato
l'esame delle domande stesse (doc. n.1 a seguire degli
attori), non sono in grado di comprovare la sussistenza di
alcuno specifico accordo negoziale intercorso tra la

Fondazione e gli attori.

E' bene specificare che, ex combinato disposto degli art.57 , L.31.5.1995 n.218 (sistema italiano di diritto internazionale privato) e art.1, 1°c., Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (ratificata con L.18.4.1984 n.975) le disposizioni della medesima Convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni "che implicano un conflitto di leggi". Conflitto tra legge tedesca e italiana che deve essere escluso, vista l'assenza suddetta di qualsivoglia accordo negoziale (che elimina, appunto, la possibilità di una risoluzione e del relativo potenziale conflitto di leggi).

Il rigetto della suddetta domanda di risoluzione negoziale nei confronti della Fondazione, in ogni caso, non pregiudica l'esperibilità della domanda di risarcimento (extracontrattuale) nei confronti della R.F.G., tanto piu' che la rinuncia degli attori "a far valere qualsiasi pretesa al di fuori della legge tedesca" era, in ogni caso, subordinata al pagamento dell'indennizzo (che non è mai intervenuto).

7. DOMANDA DEGLI ATTORI CONTRO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La domanda proposta dagli attori originari nell'atto di riassunzione contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana (terza chiamata) dev'essere

dichiarata inammissibile (con relativa eccezione sollevata dalla Presidenza del Consiglio nella memoria di costituzione in riassunzione).

A prescindere da ogni considerazione sul titolo di tale domanda, infatti, cio' che conta è che la stessa è stata proposta dagli attori contro la terza chiamata in giudizio (dalla R.F.G.) dopo il limite fissato dai termini ex art.183, 5°c., c.p.c. (alla prima udienza del 23.2.05 le parti hanno concordemente rinunciato alla fissazione della stessa udienza ex art.183 c.p.c.), solo con l'atto di riassunzione del giudizio.

Ai sensi dell'art.183, 4°c., c.p.c., l'attore puo' essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, ex art.269 , 3°c., c.p.c., solo entro il termine rappresentato dalla prima udienza di trattazione ex art.183 c.p.c. Analogicamente, e a maggior ragione, è solo entro il limite di tale udienza che l'attore puo' estendere la domanda ad un terzo già chiamato in giudizio dal convenuto. Oltre tale udienza qualsivoglia domanda risulta del tutto tardiva. Ancor di piu' dopo il decorso dei termini ex art.183, 5°c., c.p.c., che rappresentano il limite preclusivo per la definizione del "thema decidendum", oltre il quale qualsivoglia allegazione o modifica di domande (tanto piu' una domanda contro un diverso soggetto) risulta inammissibile.



8. DOMANDA DEI TERZI CONTRO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Inammissibile dev'essere dichiarata anche la domanda proposta in giudizio dai terzi intervenuti in causa (dopo la riassunzione del processo) contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri (con relativa eccezione sollevata dalla terza chiamata in memoria in data 9.1.09).

E' ben vero che la Suprema Corte consente al terzo interveniente adesivo autonomo, ai sensi dell'art.268, 2°c., c.p.c., di proporre domande contro le altre parti del giudizio anche oltre i termini preclusivi ex art.183 , 5°c., c.p.c. (con esclusione pero', di qualsivoglia attività istruttoria), ma cio' solo se , come prevede l'art.105 c.p.c., il diritto che fa valere il terzo sia relativo all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto nel processo medesimo (Cass.2008 n.25264).

Ora, per quanto riguarda tanto l'oggetto ("petitum" immediato e mediato) che il titolo ("causa petendi") dedotti in giudizio originariamente, premesso che tutte le domande risarcitorie dei terzi intervenuti sono autonome ed indipendenti da quelle degli attori principali, riguardano fatti aventi valenza autonoma ed autonomi risarcimenti, bisogna specificare che contro la Presidenza del Consiglio (chiamata in manleva) alcuna domanda risarcitoria (causa deportazione e riduzione in

schiavitù' è stata proposta dagli attori, mentre l'azione contro di lei in origine avanzata dalla R.F.G. è stata (appunto) di garanzia e non di condanna al risarcimento.

Ancor più' specificamente, poi, in riferimento tanto all'oggetto quanto al titolo, i terzi intervenuti chiariscono (negli atti di intervento) che la Presidenza del Consiglio dei Ministri "non avendo dimostrato di aver corrisposto agli ex deportati in causa gli indennizzi ricevuti dalla Germania in forza della Convenzione di Bonn del 1961, la stessa si è resa garante e responsabile in via solidale e/o alternativa o concorrente dei risarcimenti richiesti in questa sede".

Fattispecie queste (inadempimento della Convenzione di Bonn sul pagamento degli indennizzi e garanzia e responsabilità conseguente a favore dei terzi intervenuti) che nulla hanno a che vedere (sia per titolo che per oggetto) rispetto alla domanda originariamente introdotta contro la Presidenza del Consiglio da parte della R.F.G. (manleva per eventuali condanne risarcitorie per violazioni dei diritti umani subite dalla R.F.G.) e neppure relativamente alle domande azionate in origine dagli attori (risarcimento danni per crimini internazionali contro l'umanità).

Parimenti inammissibile, per i medesimi motivi, deve considerarsi l'azione di arricchimento senza causa proposta, ex art.2041 e 2042 c.c., contro la medesima Presidenza del

0
Consiglio dai terzi intervenuti (a prescindere dalla mancanza di prova di qualsivoglia arricchimento) in quanto titolo del tutto diverso (come meglio sarà specificato anche nel prosieguo) da quello ritualmente proposto in giudizio dagli attori che, come detto, attiene al risarcimento del danno (mentre l'azione ex art.2041 c.c. da questi originariamente proposta contro la Daimlerchrysler risulta inammissibile, come detto, per difetto di giurisdizione, il che rende inammissibile l'introduzione in giudizio di tale titolo da parte dei terzi).

L'azione risarcitoria, infatti, ha "petitum" e "causa petendi" del tutto diversi da quella di arricchimento senza causa (Cass.2003 n.4365).

Ne discende l'inammissibilità delle domande dei terzi intervenuti contro la Presidenza del Consiglio.

9. DOMANDA CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

Venendo, ora, ad analizzare la domanda proposta dagli attori contro la Repubblica Federale Tedesca, è necessaria una premessa relativamente alla natura del presente giudizio, riassunto a seguito di sentenza di regolamento di giurisdizione emessa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite.

In via preliminare bisogna specificare che, ai sensi dell'art.386 c.p.c. (che prevede come "la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e,

quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda") l'indagine della Suprema Corte sulla giurisdizione viene condotta alla luce del criterio del cosiddetto "petitum sostanziale" secondo il quale la giurisdizione si determina con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia (Cass.2006 n.17461) e, quindi, in base al contenuto della domanda (Cass.2007 n.10374) ossia in relazione al bene che l'attore pretende ed al titolo (o rapporto) in forza del quale la pretesa è formulata (Cass. Sez. Un.2008 n.12378).

Come spiega la piu' autorevole dottrina e come assume la giurisprudenza, dalla pronuncia sulla giurisdizione discende, di conseguenza, un duplice vincolo per il giudice di merito: il vincolo relativo alla sua giurisdizione che (come detto) non puo' piu' essere rimessa in discussione e, inoltre, quello concernente la qualificazione giuridica della domanda, di cui la Suprema Corte ha conosciuto al fine di decidere la questione di giurisdizione.

Qualora la decisione sulla giurisdizione, infatti, resa dalle Sezioni unite della Suprema Corte, sia fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, il giudicato sulla giurisdizione si estende anche a tale qualificazione giuridica della domanda (ed ai suoi fatti costitutivi) e

diventa pertanto vincolante per il giudice del merito il quale, pertanto, se puo', ai sensi dell'art.386 c.p.c., negare in fatto la sussistenza del rapporto o la pertinenza del diritto, non puo' rimetterne in discussione la qualificazione (Cass.2003 n. n.11839).

Ora, in riferimento alla specifica qualificazione giuridica della domanda che ha fondato la questione di giurisdizione, la Suprema Corte, con la suddetta ordinanza n.14201 del 2008, ha espressamente (le sottolineature che seguono sono del giudicante) "ritenuto che - in relazione ad una causa di risarcimento danni e per indennizzo ex art.2041 c.c., instaurata davanti al tribunale di Torino , nei confronti, rispettivamente, della Repubblica Federale di Germania e della Daimlerchrysler, da Giovanni Mantelli e da altri cittadini italiani..."; ha, riguardo alla questione di giurisdizione riferita alla R.F.G., trattato del crimine contro l'umanità di "deportazione e assoggettamento dei deportati al lavoro forzato" nonchè dell'antinomia del principio dell'immunità dalla giurisdizione civile dello Stato straniero per gli atti "iure imperii" con il principio "per cui i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza tra i popoli"; ha stabilito la prevalenza della norma di rango piu' elevato giacchè "il rispetto dei diritti inviolabili della persona ha



0

assunto, anche nell'ordinamento internazionale, il ruolo di principio fondamentale, per il suo contenuto assiologico di metavalore"; ha statuito la mancanza del diritto all'immunità della R.F.G. riguardo alla suddetta "condotta illecita"; ha dato diversa soluzione "riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla Daimelchrysler in relazione alla domanda di indennizzo per arricchimento senza causa".

La Suprema Corte ha dichiarato, infine, in dispositivo "la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della R.F.G. ed il difetto di tale giurisdizione rispetto alla parallela domanda di indennizzo nei confronti della Daimlerchrysler".

Per fondare la giurisdizione nei confronti della R.F.G, in definitiva, la Suprema Corte ha qualificato la domanda rivolta contro la Germania quale risarcimento del danno da fatto illecito per crimini contro l'umanità.

Del tutto estranea a tale qualificazione (che ha fondato la pronuncia di giurisdizione) risulta la domanda per indennizzo da arricchimento senza causa che la Suprema Corte, nei riguardi della Germania, non ha minimamente preso in considerazione.

La struttura della fattispecie ex art.2041 c.c., del resto, non contempla neppure la presenza di un comportamento illecito (Cass. Sez. Un.2008 n.23385) necessario, invece, nel caso

dell'azione risarcitoria ex art.2043 c.c.

In forza della chiara statuizione delle Sezioni Unite e del principio suddetto per il quale se la statuizione sulla giurisdizione è fondata (appunto, come nel caso oggetto del presente giudizio) sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, il giudicato sulla giurisdizione è inscindibile da tale qualificazione, che diviene così vincolante per il giudice del merito, rimettendosi altrimenti in discussione la giurisdizione stessa (Cass.2005 n.15721), discende la conclusione che questo giudicante non potrà prendere in considerazione eventuali domande ex art.2041 c.c. proposte dagli attori nell'atto introduttivo contro la Germania, in quanto, appunto, non considerate dalla Suprema Corte nei limiti in cui questa ha attribuito la giurisdizione al giudice italiano sulla domanda di risarcimento (negandola, invece, su quella di arricchimento senza causa).

Identica conclusione deve essere presa riguardo alle eventuali domande ex art.2041 c.c. riproposte dagli attori nell'atto di riassunzione così come dai terzi intervenuti negli atti di intervento volontario in causa rappresentanti, in forza di tutto quanto suddetto, un'inammissibile "mutatio libelli" o domande non dipendenti dal titolo dedotto ritualmente in giudizio.

10. LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile nel presente giudizio, avente ad oggetto domande per responsabilità da fatto illecito è, ai sensi dell'art.62, L.31.5.1995 n.218, quella italiana.

Per quanto riguarda gli attori ed i terzi intervenuti catturati in Italia trova applicazione il primo comma dell'art.62 L. n.218/95, in forza del quale "la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato puo' chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno".

L'evento (deportazione-riduzione in schiavitù) si è certamente verificato originariamente in Italia, giacchè per "luogo ove è avvenuto l'evento", ai sensi dell'art.62 L.n.218/95 deve intendersi il luogo ove si è realizzato il danno iniziale a prescindere dai danni e dagli effetti ulteriori (Trib. Roma, 16.10.2002, in Giur. Romana, 2002, 480).

In ogni caso gli attori ed i terzi intervenuti hanno chiesto (cosa che, secondo il piu' autorevole pensiero puo' risultare implicitamente dal complesso degli atti introduttivi) l'applicazione della legge italiana (ove si è certamente verificato il fatto-cattura che ha causato il danno), giacchè hanno fatto espresso riferimento, tanto nell'atto di citazione che negli interventi, alla normativa italiana.

Anche per i terzi intervenuti per i quali non è stato specificato il luogo di cattura o catturati all'estero (che, parimenti, hanno chiesto l'applicazione della normativa italiana) deve trovare applicazione la legge italiana, e non quella dei vari Stati in cui è avvenuta la cattura (per la maggior parte Stati non identificati; Grecia; vari Stati della ex Jugoslavia quali Slovenia, Croazia, Montenegro, Macedonia; Albania; Francia), giacchè l'art.62, 2°c., L. n.218/95 assume come "Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato".

Secondo la piu' autorevole opinione la norma si riferisce ai cittadini coinvolti nell'illecito che siano anche parti del processo, giacchè la legge dello Stato comune ai cittadini "si applica", appunto, ex art.62, 2°c., L. n.218/95, alle parti del giudizio.

Le vittime sono tutti cittadini italiani residenti in Italia che hanno chiesto l'applicazione della normativa italiana.

Né rileva la circostanza che per persone coinvolte nell'illecito si intendano sia i responsabili che le vittime perché alcun cittadino né tedesco né degli Stati luogo di cattura è coinvolto nel presente giudizio e la Germania, parte del processo, non puo' definirsi "cittadino", ma è lo Stato i cui "cittadini" , estranei al giudizio, hanno, appunto,

0

commesso i fatti illeciti extracontrattuali. Inoltre, come detto, in ogni caso la legge tedesca non potrebbe applicarsi perché, comunque, la Germania non è il luogo iniziale in cui si è verificato l'evento. A maggior ragione, di conseguenza, deve ritenersi che i cittadini del medesimo Stato e in esso residenti coinvolti nell'illecito e parti del processo siano esclusivamente le vittime italiane delle deportazioni.

Ne consegue, in forza di tutto quanto suddetto, l'applicazione della normativa italiana.

11. TRATTATO DI PACE

La Suprema Corte, in sede di regolamento di giurisdizione, ha stabilito che spetta al giudice adito decidere nel merito relativamente alle eccezioni sollevate dalla R.F.G. riguardanti la rinuncia dell'Italia e dei suoi cittadini a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti della Germania per i fatti successivi al 1.9.1939, in forza dell'art.77, 4°c., del Trattato di Pace del 10.2.1947 e dell'accordo di Bonn del 2.6.1961.

Il Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 28.11.1947 n.1430 di esecuzione del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed associate, firmato a Parigi il 10.2.1947, all'art.77, 4°c. (dopo aver regolato, nei primi tre commi, la disciplina e la restituzione dei beni italiani detenuti in Germania), ha previsto che "...l'Italia rinuncia, a

0

suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8.5.1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1.9.1939. Questa rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra".

Tale Trattato di Pace non comporta l'improcedibilità delle domande proposte nel presente giudizio od il loro rigetto.

Questo giudicante aderisce sia alla tesi secondo la quale la rinuncia fatta dall'Italia non sia limitata alle sole domande proposte in giudizio o pendenti alla data dell'8.5.1945, sibbene a tutte le pretese esistenti a detta data ricollegantisi a fatti verificatisi dopo il settembre 1939, giacchè il testo inglese del Trattato si riferisce, appunto, a ("all claims") "qualsiasi pretesa", sia alla tesi che non preclude alla Germania di valersi delle clausole del Trattato anche se non è parte del Trattato stesso poiché "nulla vieta allo Stato estraneo al Trattato od ai suoi cittadini di giovare di una disposizione stipulata in proprio favore, e trasfusa in una legge del Paese cui fu imposta, opponendola davanti ai giudici di un tale Paese" (Cass. Sez. Un.1953

n.285).

Con l'ordine di esecuzione, introdotto con atto normativo statale, infatti, lo Stato disciplina la materia prevista dai trattati recependo direttamente nel suo ordinamento giuridico le convenzioni internazionali che regolano la suddetta materia e attribuendogli la stessa efficacia delle norme interne (Cass. Sez. Un.1975 n.2) e come tali invocabili dagli aventi diritto.

L'art.77, 4°c., del Trattato pero', non riguarda (tra le altre) che "tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra". L'uso di tali espressioni, unitamente al fatto che tale articolo regola, ai primi tre commi, il destino dei beni italiani ed il quarto comma si riferisce espressamente a contratti e altre obbligazioni, convincono del fatto che le domande di risarcimento dei danni per fatti illeciti extracontrattuali, aventi titolo in crimini contro l'umanità, relativi a danni non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali) verificatisi alla data dell'8.5.1945, siano del tutto estranei alle previsioni del Trattato di Pace, riguardante i danni a beni materiali e le loro perdite verificatisi durante la guerra.

La conclusione che il Trattato di Pace si riferisca esclusivamente ai risarcimenti per danni al patrimonio è, del resto, già stata fatta propria tanto dalla giurisprudenza di

merito (Trib. Della Spezia, 16.10.08, inedita) che di legittimità (Cass.2009 n.1072), la quale (medesima giurisprudenza) ha esteso tali conclusioni anche al contenuto dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la R.F.G. concluso a Bonn il 2.6.1961, cui è stata data esecuzione con DPR 14.4.1962 n.1263, ed il cui art.2 prevede che "IL Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana , o di persone fisiche o giuridiche italiane ancora pendenti nei confronti della Repubblica federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purchè derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945".

Va premesso che non rileva la mancata emanazione, nel caso di specie, di una legge di ratifica (invece di un DPR) contenente l'ordine di esecuzione del suddetto Accordo , in quanto è vero che l'art.80 della Costituzione impone la ratifica per legge (anche) dei trattati internazionali aventi natura politica, ma è il governo a poter stabilire insindacabilmente se il trattato abbia o meno tale natura (Cons. Stato, 9.7.1998, n.1061).

Come ha chiarito la Suprema Corte, l'art.2 dell'accordo di Bonn 2.6.1961, reso esecutivo con DPR n.1263 del 1962, va interpretato in relazione alle disposizioni degli art.1 e 2 della legge n.607 del 1964 di applicazione del predetto



accordo , le quali ne costituiscono interpretazione autentica e ne delimitano il campo di applicazione (Cass.1993 n.12002).

L'art.1 della L.5.7.1964 n.607 prevede, appunto, che "è autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana , titolari dei diritti o ragioni, indicati nel successivo art.3, sorti nel periodo dal 1.9.1939 all'8.5.1945 nei confronti dello Stato tedesco...". L'art.3, appunto, prevede che "gli indennizzi di cui all'art.1 saranno corrisposti per i crediti sottoelencati..." e tali crediti riguardano espressamente ed esclusivamente: a) saldi concernenti i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania; b) depositi dello Stato italiano esistenti presso banche tedesche; c) crediti documentati non connessi con gli eventi bellici; d) titoli di debito pubblico tedesco che non siano stati riconosciuti o rimborsati ai titolari; e) banconote di pertinenza dei cittadini italiani rimpatriati entro il 1.7.46.

Nulla a che vedere con i crediti risarcitori oggetto del presente giudizio.

Il tutto comprova come l'accordo italo-tedesco suvviso non sia di ostacolo alla presente azione giudiziaria.

12. PRESCRIZIONE DEL DIRITTO

La domanda degli attori e dei terzi intervenuti contro la R.F.G. dev'essere respinta, in via preliminare di merito, per



prescrizione del diritto azionato (nello stesso senso, in relazione alla medesima fattispecie di deportazione e sottoposizione a lavori forzati in Germania durante la seconda guerra mondiale di cittadini italiani: Trib. Arezzo, 12.4.2007, inedita; Trib. Della Spezia, 16.10.08, inedita).

Si deve premettere, innanzi tutto, che soltanto i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo sono imprescrittibili mentre tutti gli altri sono soggetti a prescrizione.

In via pregiudiziale si deve chiarire che la domanda di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità proposta nel presente giudizio ha ad oggetto, come spiega la Suprema Corte n.14201/08 in sede di regolamento di giurisdizione, "la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato". In forza dei fatti costitutivi di tali crimini internazionali è stata, di conseguenza, radicata la giurisdizione del giudice italiano "anche in ragione del fatto che la condotta illecita si è verificata anche in Italia" (Cass. Sez. Un. 2008 n.14201): appunto, la deportazione si è verificata (anche) in Italia.

Tali fatti costitutivi del diritto azionato che radicano la giurisdizione sono, unitamente alla qualificazione degli stessi riguardo all'azione proposta (come già detto), vincolanti per il giudice del merito (Cass.2005 n.15721).

Inammissibile, di conseguenza, visto il suddetto vincolo rappresentato dalla sentenza di regolamento di giurisdizione, risulta il mutamento di tali fatti costitutivi operata dagli attori all'udienza del 14.1.09, relativa ad istanza di sequestro in corso di causa, ove gli stessi hanno assunto come "le sevizie subite nel campo KZ di sterminio dai ricorrenti sono passibili di pena dell'ergastolo in quanto frammenti esecutivi di medesimo disegno criminoso avente ad oggetto l'omicidio plurimo ovvero lo sterminio...con relative aggravanti ex art.577 c.p.". Omicidi plurimi, comunque, non riferiti dagli attori (né nel ricorso per sequestro, né nel verbale di udienza) ad alcuno specifico soggetto.

Né, in secondo luogo, sia nell'atto introduttivo del giudizio che nei termini di cui all'art.183, 5°c., c.p.c., gli attori (individuati come "internati nel campo di sterminio nazista di Gaggenau (Baden))" hanno mai allegato che gli internati stessi siano stati soggetti passivi della fattispecie di omicidio plurimo volontario con relativa aggravante dell'uso di sevizie avendo, invece, posto a fondamento della domanda esclusivamente la deportazione e lo sfruttamento coatto in condizioni di schiavitù (dando atto della morte di un solo internato, il sig. Achille Borello, alcuni mesi dopo la liberazione). Anche nelle conclusioni dell'atto di citazione gli attori tutti chiedono la condanna della R.F.G. "per lo

sfruttamento del lavoro forzato" (e non per fatti di omicidio).

Del resto, in atto di citazione, nel corso del giudizio e in sede di precisazione delle conclusioni in nulla le difese dell'erede del sig. Achille Borello si differenziavano, dal punto di vista dei fatti costitutivi della "causa petendi", da quelle degli altri deportati.

L'allegazione successiva da parte degli attori dei fatti costitutivi di omicidio plurimo volontario e delle relative aggravanti comportanti la pena dell'ergastolo (oltre, comunque, che sfornita di prova rispetto agli stessi fatti allegati dagli attori medesimi), di conseguenza, anche per tale secondo motivo, risulta inammissibile per tardività. Tardività nell'allegazione dei fatti costitutivi della domanda sempre rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass.2004 n.23127).

Identica conclusione va presa riguardo alle domande dei terzi intervenuti (dopo la sentenza di regolamento di giurisdizione che radicava qualificazione della domanda e fatti costitutivi), anch'esse fondate, negli atti di intervento, in ogni caso, sull'avvenuta deportazione e riduzione in schiavitù (e non su fatti rappresentanti "omicidio plurimo aggravato ovvero lo sterminio"). Cio' vale anche nei riguardi dei sig.ri Giorgio Belloni, Rinaldo Corio e Giovanni Franco,



deceduti (i primi due) e disperso (il terzo) durante l'internamento in Germania. Anche il titolo giuridico riguardante le loro domande (identico a quello degli altri deportati) attiene all'essere stato "costretto a prestare attività lavorativa in condizioni di disumana schiavitù...". Sempre considerando che, comunque, in caso di atti di omicidio perpetrati in Germania la giurisdizione spetterebbe (giusta l'ordinanza delle Sezioni unite n.14201/08) al giudice tedesco perché in tal caso la "condotta illecita" si sarebbe verificata in Germania e non in Italia.

La conseguenza è che le allegazioni di cui alle comparse conclusionali riferite ai reati puniti con la pena dell'ergastolo risultano introdotte tardivamente in giudizio. D'altra parte, nelle stesse memorie di replica alla comparsa conclusionale tanto gli attori (pag.7) che i terzi chiamati (pag.10 e 13) spiegano come "appare del tutto evidente come l'oggetto del presente giudizio sia del tutto chiaro e preciso: tutti gli istanti chiedono un risarcimento alla Germania (petitum) in conseguenza di un gravissimo crimine contro l'umanità perpetrato dalla stessa nei loro confronti, ovvero la deportazione ed il lavoro prestato in condizioni disumane di schiavitù durante il secondo conflitto mondiale (causa petendi)".

In forza del principio di tassatività il legislatore deve

procedere ad una precisa determinazione della fattispecie legale incriminatrice ("nullum crimen sine lege poenali scripta et stricta"). Come spiega unanime pensiero, il principio di tassatività è desumibile in modo implicito, ma altrettanto sicuro, dalla "ratio" dell'art.25 della Costituzione "quale corollario e completamento logico dei principi della riserva di legge e dell'irretroattività". Un principio costituzionale, quindi.

La deportazione e l'assoggettamento al lavoro forzato in condizioni di schiavitù non sono reati, di per sé, contemplati né dal codice penale né dal codice penale militare di guerra. Quest'ultimo, ex combinato disposto degli art.13 (disposizioni applicabili ai militari di forze armate nemiche che compiono reati a danno di un cittadino italiano) e 212 (costringimento a compiere lavori vietati) punisce con la reclusione da due a sette anni chiunque usando violenza verso un prigioniero di guerra (una parte dei deportati sono ex militari rastrellati nel settembre del 1943) lo costringe a lavori vietati dalle convenzioni internazionali.

Il codice penale, invece, all'art.600 , prevede la reclusione da cinque a quindici anni per la riduzione in schiavitù e l'art.601 c.p. prevede la reclusione da cinque a vent'anni per la tratta degli schiavi.

Comunque sia, il codice penale (non trattandosi di delitti

puniti con l'ergastolo) contempla la prescrizione in quindici anni (per delitti con pene non inferiori a dieci anni) o, al massimo, in vent'anni (per delitti con pena non inferiore a ventiquattro anni).

Ai sensi dell'art.158 c.p. , nel caso di reato permanente o continuato, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, all'azione risarcitoria si applica comunque l'eventuale piu' lunga prescrizione prevista per il reato (art.2947, 3°c., c.c.), purchè il giudice civile accerti "incidenter tantum", la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato ed il termine decorre dalla data del fatto stesso (Cass. Sez. Un.2008 n.27337).

Ne consegue che, prescrivendosi il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, ex art.2947, 1°c., c.c., in soli cinque anni, alla fattispecie oggetto del presente giudizio si applicherà la prescrizione prevista per il reato e, cioè, quindici anni (o, comunque, al massimo i vent'anni previsti ex art.157 n.1 c.p.).

Essendosi consumati i reati oggetto del giudizio nel 1945, si deve concludere che la prescrizione del diritto al risarcimento si era compiuta da oltre quarant'anni al momento



Il Giudice

della notifica dell'atto di citazione contenente la richiesta risarcitoria.

La prescrizione civile, del resto, comincia a decorrere, ai sensi dell'art.2935 c.c., dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere che , nel caso di specie, coincide con il rientro in Italia dei deportati avvenuto nel 1945, giacchè non influisce sul decorso della prescrizione neppure il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass.1996 n.4235).

Né rileva per l'interruzione della prescrizione (quale riconoscimento del diritto), ex art.2944 c.c., la lettera dell'Ambasciata tedesca ad uno dei deportati in data 27.9.04 (doc. n.4 fascicolo sig. Bertino), sia perché non contiene un riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, sia perché il riconoscimento del diritto puo' interrompere solo la prescrizione che sia ancora in corso (Cass.1996 n.7318), mentre se la prescrizione è già compiuta alcuna interruzione è piu' possibile (Cass.2002 n.10235).

Né la Legge tedesca 2.8.00 di istituzione della Fondazione Memoria Responsabilità e Futuro puo' rappresentare, nei confronti dei deportati, una rinuncia alla prescrizione, ex art.2937 c.c., riguardo al diritto al risarcimento dei danni per i fatti oggetto del giudizio.

La rinuncia (che, comunque, quale eccezione propria in senso


stretto dev'essere allegata dalla parte interessata nei termini ex art.183 c.p.c.: Cass.2004 n.25625, cosa non avvenuta) puo' essere espressa (e nulla dice tale legge al riguardo) o tacita e per aversi quest'ultima occorre che nel comportamento del debitore sia necessariamente insita , senza alcuna possibilità di diversa interpretazione , l'inequivocabile volontà di non giovarsi dell'avvenuta prescrizione (Cass.2002 n.10235; Cass.2001 n.14091).

Inequivocabile volontà di non giovarsi dell'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni che non emerge da tale legge, che mette a disposizione delle indennità rappresentate da fondi individuati(paragrafo 3), di cui una altrettanto individuata parte destinata alla OIM per gli aventi diritto non ebrei (paragrafo 9) , con pagamento "una tantum" agli aventi diritto stessi (paragrafo 10) ed uno specifico termine di presentazione delle domande.

Né il titolo della domanda oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta di adempimento della R.F.G. ad una propria normativa interna (per la quale, comunque, difetterebbe la giurisdizione del giudice italiano in forza del regolamento delle Sezioni Unite).

Né le domande possono venire accolte in forza del principio dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali.

E' ben vero che la Suprema Corte a Sezioni unite n.5044 del

A handwritten signature in dark ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, there is a faint, rectangular stamp or seal, which is mostly illegible but appears to contain some text or a logo.

2004, ha affermato che riguardo ai crimini internazionali ("che minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale"), trattandosi di delitti che violano i diritti umani fondamentali la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano ai vertici dell'ordinamento internazionale prevalendo su ogni altra norma, anche su quelle in tema di immunità, "per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU del 26.11.1968; Convenzione del Consiglio d'Europa del 25.1.1974)".

Tale imprescrittibilità però, non può essere sancita in forza del diritto internazionale derivante dai trattati.

La Convenzione dell'ONU del 26.11.1968 (sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra contro l'umanità), entrata in vigore l'11.11.1970, non è mai stata ratificata dall'Italia, né dai principali Stati di "common law", né dagli Stati dell'Europa occidentale.

La Convenzione europea del 25.1.1974 (sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra) è entrata in vigore solo il 27.6.2003, non è mai stata né sottoscritta né ratificata dall'Italia e risulta ratificata da un numero molto basso di Stati. È bene sottolineare che tale Convenzione, inoltre, all'art.2, 2°c., esclude espressamente l'imprescrittibilità per i crimini ormai estinti prima della

sua entrata in vigore.

Né i trattati internazionali precedenti, quali l'Accordo di Londra dell'8.8.1945 istitutivo del tribunale internazionale di Norimberga , nonché lo Statuto del tribunale stesso, e la successiva Convenzione sulla repressione dei crimini di genocidio del 1948, avevano previsto alcunché riguardo alla prescrizione.

Al contrario, la Legge del 20.12.1945 n.10 del Consiglio di Controllo Alleato per la Germania , che dettava le norme per i processi ai criminali di guerra che si sarebbero svolti di fronte ai tribunali nazionali o internazionali siti in Germania, escludeva espressamente dal computo del tempo rilevante ai fini della prescrizione quello trascorso durante il regime nazista, segno evidente che i relativi crimini non erano ritenuti affatto imprescrittibili né in forza del diritto dei trattati né in forza del diritto consuetudinario internazionale.

Nel 1945 , quindi (almeno) i crimini di guerra non erano considerati, di per sé, imprescrittibili e una parte degli stessi (benchè distinguibili come categoria logica) ben poteva rientrare, almeno all'epoca (e prima di ulteriori classificazioni di cui al successivo diritto dei trattati), tra i crimini contro l'umanità perché una fattispecie criminale puo' essere ricondotta alla categoria dei crimini

contro l'umanità ove venga accertato (tra i vari presupposti anche) che l'atto sia stato commesso, durante le ostilità, nel contesto di un attacco massiccio e sistematico contro la popolazione civile (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 19.9.2008 n.9174).

Solo nella seconda metà degli anni sessanta del secolo scorso, del resto, si affaccio' nella dottrina internazionalistica la teoria dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali; dottrina, inoltre, vivacemente contrastata da tesi contraria e, comunque, vista l'epoca in cui si formo', ulteriore elemento contrario all'ipotesi che una norma di diritto internazionale consuetudinario riguardante l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si fosse già formata nel diritto internazionale consuetudinario nel 1945.

Bisogna giungere alla sentenza della Cassazione francese del 26.1.1984 sul caso Barbie (in Journal du droit int., 1984, 308) per sentire affermato da un giudice interno che il diritto internazionale penale non conosce l'istituto della prescrizione dei reati. Sentenza seguita, anni dopo, da quella della Corte Costituzionale Ungherese del 13.10.1993 n.53, dalla sentenza del tribunale militare di Roma del 22.7.1997 (in Cass. Pen., 1998, 668), nonché, appunto, dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.5044 del 2004, che individua l'imprescrittibilità sancita dalle convenzioni internazionali



di cui sopra dei crimini contro l'umanità.

In relazione al diritto dei trattati, invece, solo con la Convenzione istitutiva della Corte Penale Internazionale sottoscritta a Roma il 17.7.1998 ed entrata in vigore il 1.7.2002 è stata statuita (art.29) l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, ma specificandone espressamente l'assenza di qualsivoglia effetto retroattivo (art.24). Qui, poi, è lo stesso Statuto della Corte, in forza di un "codice" nello stesso incorporato, che prevede direttamente le fattispecie criminose (tra le quali figurano anche la riduzione in schiavitù, la tratta delle persone, nonché proprio "le deportazioni" e le "sparizioni forzate") perseguibili dalla Corte stessa, la cui giurisdizione, del resto, è limitata a quei soli Stati che abbiano ratificato lo Statuto o che abbiano espresso il proprio esplicito consenso. Fattispecie ben diversa da quella sottoposta ad un giudice nazionale interno in sede penale e, a maggior ragione, civile. Ne discende che solo agli inizi di questo millennio può dirsi venuta alla luce una norma di diritto internazionale dei trattati che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, perseguibili, come detto, in ogni caso, dalla Corte Penale Internazionale, solo sulla base dei suvvisi presupposti.

Né di molto anteriore può ritenersi la formazione di una



2
(eventuale) norma parallela di diritto internazionale consuetudinario, vista l'applicazione fattane solo negli anni suddetti da alcune corti nazionali.

Certamente, in forza di quanto precede, nel 1945 una norma simile non faceva parte dell'ordinamento giuridico internazionale.

Ora, il regime della prescrizione del reato ha natura sostanziale, non processuale, con relativo corollario dell'irretroattività "in malam partem" sicchè, se piu' favorevole al reo, è di immediata applicabilità ai sensi dell'art.2, 3°c., c.p.c. (Cass. Pen. 2001 n.24416), mentre, proprio per questo, la norma successiva attinente alla prescrizione (tale essendo anche quella relativa agli atti interruttivi della stessa) piu' sfavorevole non puo' mai applicarsi al reato estinto per già intervenuta prescrizione (Cass. Pen. 26.11.1992 , in Mass. Pen. Cass., 1993, 6, 17).

Trattandosi, nel caso in esame, poi, di norme che sanciscono il termine stesso di prescrizione riguardante, appunto, istituto di diritto sostanziale, ai sensi dell'art.2, 3°c., c.p., non potrà che applicarsi ai fatti di reato oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione previsto nel tempo in cui fu commesso il reato (e, cioè, nel 1945).

Il principio in questione è di rango costituzionale (e come tale collocato nella gerarchia delle fonti) ed è

un'applicazione proprio dell'art.25, 2°c., della Costituzione secondo cui nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Principio di irretroattività connesso, come detto in precedenza, con il principio (ugualmente) costituzionale di tassatività della fattispecie; principi portanti del nostro ordinamento costituzionale e come tali imprescindibili ed inderogabili.

Da cio' discende che, in ogni caso, un'ipotetica ed eventuale norma consuetudinaria internazionale contraria (imprescrittibilità della fattispecie con effetti retroattivi) che si dovesse ritenere formata recentemente (quale effetto dello "ius cogens" come attualmente concepito, visto che, come già detto, nel 1945 una norma consuetudinaria sull'imprescrittibilità dei crimini internazionali tout court non era presente nell'ordinamento internazionale), non potrebbe, comunque, trovare ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'art.10 della Costituzione in quanto contrastante con i principi fondamentali della Carta Costituzionale (Cass. Sez. Un.2000 n.530).

Ne discende che il diritto azionato nel presente giudizio risultava ormai prescritto per il decorso del relativo termine al momento dell'instaurazione del presente giudizio con la conseguenza che le relative domande devono essere respinte in

forza della relativa questione preliminare di merito.

La domanda di manleva della R.F.G. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri rimane assorbita.

Vista la peculiarità e la delicatezza delle questioni di fatto e di diritto trattate sussistono giusti motivi, ex art.92, 2°c., c.p.c., per compensare integralmente tra tutte le parti in causa le spese del giudizio (Cass. Sez. Un.2008 n.14201).

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta contro la OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, in persona del legale rappresentante;

dichiara la giurisdizione del giudice italiano a decidere le domande proposte dai tutti i terzi intervenuti;

dichiara la competenza territoriale del giudice adito a decidere le domande proposte da tutti i terzi intervenuti;

dichiara inammissibili le domande proposte dagli attori e dai terzi intervenuti contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore;

respinge la domanda proposta dagli attori contro la



Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro, in persona del
legale rappresentante;

respinge le domande di risarcimento danni proposte dagli
attori e dai terzi intervenuti contro la Repubblica Federale
di Germania, in persona dell'Ambasciatore pro tempore;

dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dagli
attori e dai terzi intervenuti contro la Repubblica Federale
di Germania, in persona dell'Ambasciatore pro tempore;

compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese
del giudizio.

Così deciso in Torino il 19.10.09.

IL CANCELLIERE
D.ssa Sonia NERPITI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
20 OTT. 2009
IL CANCELLIERE
D.ssa Sonia NERPITI

AVVISI ALLE PARTI
in Data 20 OTT 2009
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE ATTI GIUDIZIARI - TORINO
Registrato il 16-11-09 N. 20490 M.E.
A DEBITO Euro 468,00 Art. Vol.
Camp. C. Art.

F.to IL DIRETTORE REGGENTE

ISCA. N. 3003/09 